

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ABITABILITÀ

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

- Domanda in carta da bollo;
- certificato di collaudo;
- dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione;
- documentazione presentata ai sensi della Legge n. 46/90 e successive modificazioni;
(norme per la sicurezza degli impianti)
- documentazione presentata ai sensi della Legge n. 373/76 e successive modificazioni;
(norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici)
- documentazione presentata ai sensi della Legge n. 1086/71 e successive modificazioni;
(norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica)
- Nulla Osta Vigili del Fuoco;
- autorizzazione comunale, per imbocco in fogna e apertura cavi;
- documentazione presentata ai sensi della Legge n. 319/76 e successive modificazioni;
(norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)
- dichiarazione del direttore dei lavori;
- pagamento reversale.

DOMANDA

(in carta da bollo)

AL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO
DEL COMUNE DI

(indirizzo)

Oggetto: richiesta del certificato di abitabilità ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 425/94.

Il sottoscritto
nato a, il
residente in, C.F.
in qualità di proprietario dell'immobile sito in
realizzato con progetto n., approvato con concessione edilizia n.

CHIEDE

il rilascio del certificato di abitabilità per l'immobile in oggetto.

Data

Firma del proprietario

Elenco degli allegati:

- certificato di collaudo;
- dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile restituita dall'ufficio catastale con l'attestazione dell'avvenuta presentazione;
- dichiarazione del direttore dei lavori.

NB: Indicare il domicilio ove inviare comunicazioni.

DICHIARAZIONE TECNICA ASSEVERATA
(in carta da bollo)

Il sottoscritto
nato a, il
residente in, C.F.
iscritto all'Albo Professionale de
della Provincia di con il n. in qualità di direttore dei lavori
dell'immobile sito in
di proprietà del Sig. realizzato con progetto n., approvato con
concessione edilizia n., incaricato da (proprietario o altro) dell'im-
mobile di cui sopra, ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 425/94,

DICHIARA

- la conformità delle opere realizzate al progetto approvato;
- l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti;

ASSEVERA

- la conformità delle opere realizzate alle norme previste dalla Legge n. 46/90 e al progetto presentato (documentazione Legge n. 46/90 e successive modificazioni prot. n., allegata);
- la conformità delle opere realizzate alle norme previste dalla Legge n. 373/76 e successive modificazioni ed al progetto presentato (documentazione Legge n. 10/91 prot. n., allegata);
- la conformità delle opere realizzate alle norme previste dalla Legge n. 1086/71 e successive modificazioni ed al progetto presentato (documentazione prot. n., allegata);
- la conformità delle opere realizzate alle norme antincendio e al progetto presentato;
- la conformità dell'impianto fognante ricadente in area privata, alle norme previste dalla legge n. 319/76 e successive modificazioni e al progetto presentato (documentazione prot. n., allegata);
- di aver ottenuto Nulla Osta Vigili del fuoco (allegato);
- di aver ottenuto l'autorizzazione comunale per l'imbocco in fogna e per l'apertura cavi (allegata);
- di aver depositato il certificato di collaudo prot. n. (allegato);
- di aver ottenuto l'attestazione di assegnazione e apposizione di numero civico dal l'Ufficio Toponomastica (allegata);
- di essere in possesso della dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile (allegata).

Data

Firma del tecnico

Il Presidente della Repubblica

*Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione ;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9 ;
Visto l'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 ;
Visto l'art. 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ;
Visto l'art. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ;
Visto l'art. 4, comma 10, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 ;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994 ;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati ;
Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è scaduto in data 9 marzo 1994 ;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994 ;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994 ;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica ;*

Emana il seguente regolamento:

Art. 1. - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione all'abitabilità ed i collegati procedimenti di collaudo statico e di iscrizione al catasto, e si applica alle opere indicate dall'art. 220 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 2. - Collaudo statico delle opere di conglomerato cementizio armato e a struttura metallica

1. Per le opere di cui all'art. 1, contestualmente alla denuncia dei lavori prevista dall'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il committente dell'opera conferisce ad un ingegnere o ad un architetto, iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni, l'incarico di effettuare il collaudo statico. Il costruttore, nel presentare la denuncia dei lavori allega a questa una dichiarazione del collaudatore designato, che attesta l'accettazione dell'incarico, l'iscrizione da almeno dieci anni all'albo professionale e l'impegno a non prendere parte alla direzione e alla esecuzione dei lavori.

2. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione al comune, al genio civile ed al collaudatore, che ha sessanta giorni di tempo per effettuare il collaudo.

Art. 3. - Iscrizione al catasto dell'immobile

1. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presentare in duplice copia, la dichiarazione per l'iscrizione al catasto dell'immobile, di cui all'art. 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori di finitura e, comunque, entro trenta giorni dalla installazione degli infissi.

2. Il catasto restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della dichiarazione con l'attestazione dell'avvenuta presentazione.

3. Sono fatte salve le norme delle regioni e delle province autonome in materia.

Art. 4. - Rilascio del certificato di abitabilità

1. Affinché gli edifici, o parti di essi, indicati nell'art. 220 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possano essere utilizzati, è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità al sindaco, allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione, e una dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti.

2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il sindaco rilascia il certificato di abitabilità; entro questo termine, può disporre una ispezione da parte degli uffici comunali, che verifichi l'esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.

3. In caso di silenzio dell'amministrazione comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, l'abitabilità si intende attestata. In tal caso, l'autorità competente, nei successivi centottanta giorni, può disporre l'ispezione di cui al comma 2 del presente articolo, e, eventualmente, dichiarare la non abitabilità, nel caso in cui verifichi l'assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.

4. Il termine fissato dal comma 2 del presente articolo, può essere interrotto una sola volta dall'amministrazione comunale esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di documenti che integrino o completino la documentazione presentata, che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che essa non possa acquisire autonomamente.

5. Il termine di trenta giorni, interrotto dalla richiesta di documenti integrativi, inizia a decorrere nuovamente dalla data di presentazione degli stessi.

Art. 5. - Abrogazione di norme

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il primo comma dell'art. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il comma 10 dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, limitatamente alla disciplina per il rilascio del certificato di abitabilità.

Art. 6. - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.